ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 9

Merci in coperta

1. Il vettore e' unicamente autorizzato a trasportare merci in coperta se tale trasporto e' effettuato conformemente agli accordi presi con il caricatore o agli usi del commercio in questione o se imposto dalla regolamentazione vigente. 2. Qualora vettore e caricatore convengano che le merci siano trasportate in coperta o possano essere cosi' trasportate, il vettore e' tenuto a farne menzione nella polizza di carico o in altro documento comprovante il contratto di trasporto via mare. In assenza di tale menzione, spettera' al vettore dimostrare che un accordo per il trasporto in coperta e' stato concluso, ma non potra' contrapporre tale accordo ad un terzo, sia esso il destinatario, detentore in buona fede della polizza di carico. 3. Qualora le merci siano trasportate in coperta contrariamente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o qualora il vettore non possa, in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo, invocare un accordo per il trasporto delle merci in coperta, egli sara' ritenuto responsabile, indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, delle perdite o danni subiti dalle merci o del ritardo nella loro consegna unicamente derivanti dal trasporto in coperta, e la portata della sua responsabilita' verra' determinata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 della presente Convenzione, a seconda del caso. 4. Il trasporto di merci in coperta contrariamente ad un accordo che stipuli espressamente che le merci siano stivate deve considerarsi quale atto od omissione del vettore (passibile) ai sensi dell'articolo 8.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-9-merci-in-coperta

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it